Soc. Anon. Lanifici Rivetti

ricorso

al Collegio Peritale per la valutazione dei titoli

Discusso il 20 febbraio 1941

Avv. prof. Aurelio Candian
Via Tommasini, 22 Parma

Cartoleria "ROMA" di M. Olivotto - Via L. Caro, 42 - Roma - Tel. 50-687.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 68087 13658





A S.E.

l'on.avv. IVANOE BONOMI

Piazza Libertà 4

Villa Mantovana ROMA

Mantova



VOLTA MANTOVANA
30.9.40.
(35-95)

VISITATE L'ITALIA

ROMA
13-14
28 IX
4 U.XVIII
DISTRIBUZIONE

MILANO 14 IX
Corso Roma, 10

R. Università degli Studi
DI MILANO

Pregiatissima,

pessima estate la mia per ragioni di salute e per altro. Ecco perché rispondo tardi alla Sua.

Quanto Ella mi scrive della Sua condizione professionale risponde in modo perfetto al destino dei galantuomini che un tempo reggevano

TIP. LOLLA E RADAELLI

le sorti del paese.
Per mia parte avrò a
motivo di soddisfazione e
di orgoglio di poter
collaborare con Lei in
qualche pratica: ma
ci vorrà un poco di
pazienza perchè il lavoro
è ora assai scarso.
A presto, Eccellenza!
e intanto, tutta la
mia deferenza e la
mia ammirazione.
Aff. all. Candian

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 86087 / 17658

Parma, 24 sett.1940-XVIII

Eccellenza,

a carico dei Lanifici Rivetti di Biella, si è verificato, per il primo semestre di vita della Società anonima, un accertamento di valore delle azioni, da parte del Sindacato di borsa di Milano, di gran lunga eccedente il valore nominale. E ciò importa un aggravio di varie centinaia di migliaia di lire.

Ho immediatamente presentato al Comitato peritale, sedente in Roma, un reclamo che Le unisco in copia. Le mando anche l'elenco dei componenti il Comitato stesso.

Amerei avere la Sua collaborazione,

Se Le occorresse qualche ulteriore chiarimento, sono a Sua disposizione.

Delle pratiche, direi così, procuratorie, si occupa Berlìri.

Una preghiera che spero non grave, e che, esaudita, rappresenterebbe la eliminazione di un sentito disagio famigliare. E' al confino, a Nepi di Viterbo, perchè ebreo straniero, il cognato di mio fratello prof. L.F. Candian; si chiama Samuele Spritzman. E' in condizioni di salute quanto mai cagionevoli e il luogo gli rende la vita molto difficile. La relazione medica, che compiego, rende conto esaurientemente delle operazioni chirurgiche da lui subite e dei postumi. Bisognerebbe invocare dal Direttore Generale della P.S. l'assegnazione di lui a Parma, dove la presenza della sorella gli darebbe modo di praticare un dietetico meno nocivo.

Coi più devoti saluti

A S.E.
l'avv. IVANOE BONOMI
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 27.9.1940

Eccellenza,

mi si dice - a proposito del ricorso Rivetti - che di solito, il più fiero sostenitore delle pretese fiscali nel Comitato peritale è il comm. Zappalà.

Lei lo conosce ?

Coi più deferenti saluti

A S.E.
l'avv. Jvanhoe Bonomi
Roma

Roma, 5 ottobre 1940

Egregio prof. Candian,

Nella sua lettera del 24 settembre, dandomi incarico di seguire ~~la~~ ~~[illegible]~~ e appoggiare il ricorso dei Lanifici Rivetti, mi prometteva l'invio dell'elenco dei componenti del Collegio Peritale. Finora ~~[illegible]~~ non ho ricevuto l'atteso elenco, e ho solo avuto da Lei notizia che fra i membri è lo Zappalà, che forse rappresenta nel Comitato ~~il~~ ~~[illegible]~~ la Direzione Generale del Tesoro.

Gradirei pertanto che Ella mi mandasse i nomi dei nove componenti. In caso diverso, me li procurerò al Ministero delle Finanze.

Con i migliori saluti

~~Illustre Collega~~

Egregio Professore,

Ho conferito col Vice-Capo della Polizia, S.E. Senise, e l'ho vivamente ~~interessato~~ pregato di migliorare le sorti del sig. Samuele ~~Spri~~ Spritzman, confinato a Nepi di Viterbo.

Il desiderio di essere trasferito a Parma è difficilmente accoglibile, specie se - come la P. S. assoderà - lo Spritzman abitava a Parma, nel qual ~~caso~~ caso il ritorno nella antica città sarebbe l'annullamento del provvedimento.

Ad ogni modo il Senise mi ha assicurato che - assunte le debite informazioni - provvederà nel miglior modo possibile e mi darà presto notizia

delle sue decisioni.

Con i migliori saluti

Roma, 5 ottobre 1940

Avv. prof. Aurelio Candian
Via Tommasini, 22
Parma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658



A S.E.

L'on.avv. IVANOE BONOMI

~~Piazza Libertà 4~~

Volta Mantovana

~~ROMA~~

Mantova

ROMA
6 - 7
6 • XI
40.XVIII
DISTRIBUZIONE

VISITATE
L'ITALIA

MANTOVANA

. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658



A S.E.

L'on.avv. IVANOE BONOMI

Piazza Libertà 4

Villa Mantovana ROMA

Mantova

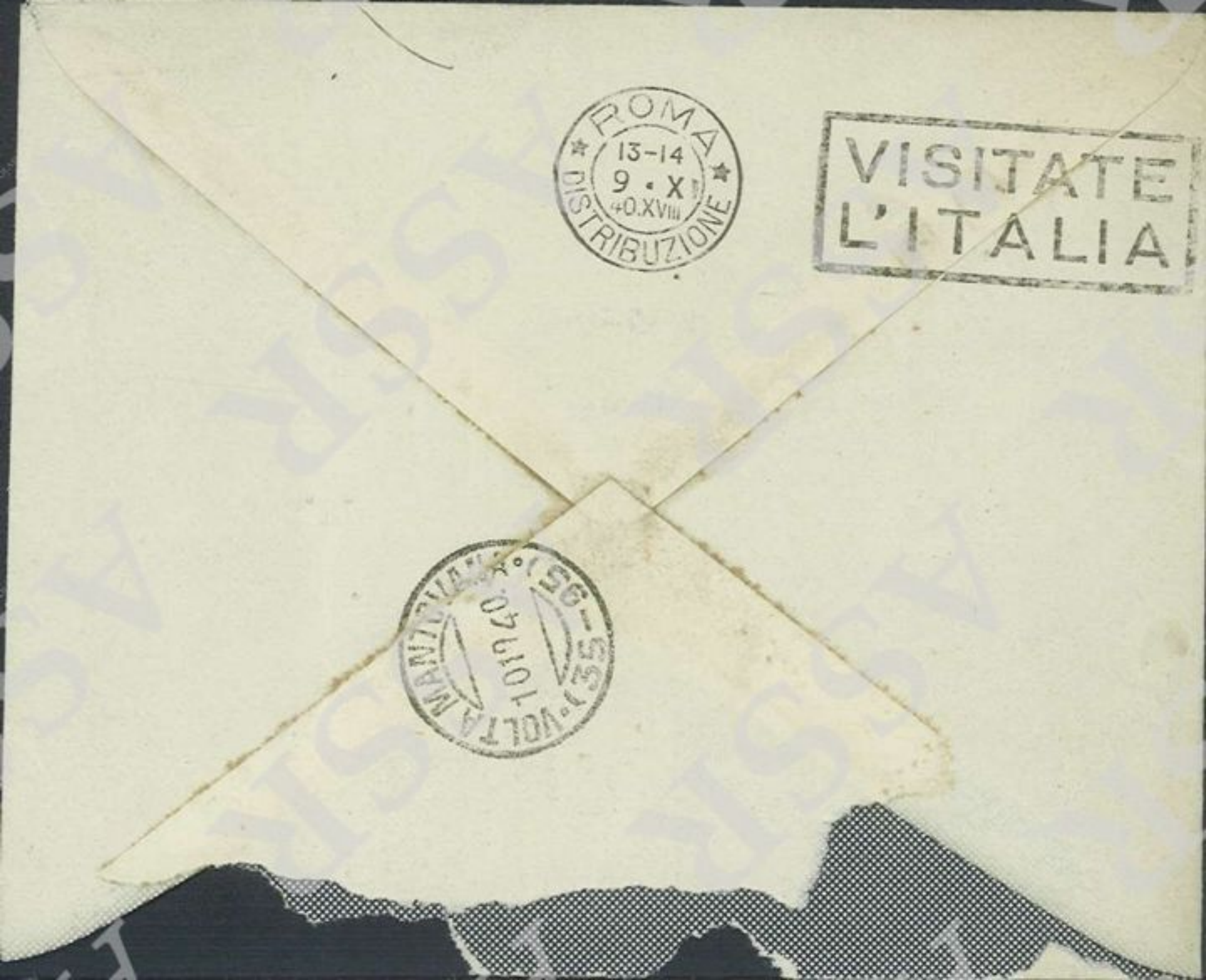
ROMA
13-14
9 • X
DISTRIBUZIONE
VISITATE
L'ITALIA

Roma 12 ottobre 1940

Cara Bonacci

ho ritirato alla
Tua portineria le
carte relative alla
questione della quale
è stata investita l'Av-
vocatura della Stato-

Ti ringrazio del Tuo
gentile interessamen-
to-

Ho ricevuto ieri
la Tua lettera, e

1

1

mi sono subito
occupato della
cosa. Eccoti i no-
mi componenti
il Collegio peritale,
e sono a Tua disposizione.

In occasione della
tua prossima venuta
parleremo della que-
stione del materiale
rotabile richiesto dalla
"Sift".

Intanto occorre

che la Società presen-
ti al più presto
la nota istanza con-
forme al suggeri-
mento degli uffici.

Ricordami e ospe-
quiami la tua si-
gnora e coi più cor-
diali saluti credimi

Tuo aff.mo
A. Canova

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 4 ottobre 1940-XVIII

Eccellenza,

se quei signori, sulla questione fiscale che preme tanto ai nostri clienti Rivetti, non si persuadono, me ne scriva, e ci inconteremo, perchè bisogna spuntarla.

Non Le dico poi dello Spritzmann confinato che mi interessa perchè tanto vicino a mio fratello.

Devoti saluti e rinnovati ringraziamenti

ancor

P.S. - Alla destinazione di Parma sarebbe preferibile quella di Milano. Potrei io stesso assicurare ivi allo Spritzmann le cure di cui ha bisogno, a parte le maggiori facilità

A S.E.
L'on.avv. IVANOE BONOMI
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087 13658

Parma, 8 ottobre 1940XVII

Eccellenza,

come da Sua richiesta, Le accludo l'elenco dei componenti il comitato peritale per i reclami in tema di tassa di negoziazione.

Con viva e cordiale deferenza

Suo

Scritto da Roma il 15 ottobre

A S.E.
L'on. avv. IVANOE BONOMI
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 10 ottobre 1940-XVIII

Eccellenza,

debbo avvertire senza indugio che c'è equivoco circa la residenza del signor Samuele Spritzmann. Egli non risiede a Parma, dove ha la sorella.

E' stato impiegato prima a Torino, e poi a Milano. Se V.E. vuole usarmi, nella sua benevolenza un segnalato favore, faccia presente senza indugio questa circostanza e aggiunga sopra tutto che sarebbe desideratissima anche la sede di Ferrara.

Devoti saluti

P.S. Fra qualche giorno avrò qualche comunicazione da farLe per l'affare Rivetti.

A S.E.
l'on. avv. IVANOE BONOMI
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 16 ottobre 1940-XVIII

Eccellenza,

non conosco personalmente il Sen. Bianchini, Non saprei quindi se un contatto con lui possa essere utile. Veda Lei come meglio crede. Forse, però, in questo primo momento interessante sarebbe conoscere le disposizioni di coloro che, nel comitato, rappresentano la Finanza, in modo da poter controbattere in tempo utile i loro argomenti.

Ad ogni modo io non ho ~~preso~~ fatto alcun approccio col Sen. Bianchini.

Coi più deferenti saluti

A S.E.
I'on. avv. IVANOE BONOMI
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 16 ottobre 1940-XVIII

Eccellenza,

grazie delle Sue.

Si potrebbe insistere per Ferrara ? Questa sarebbe residenza gradita per più ragioni; non ultima quella della prospettiva di un qualche, anche se saltuaria, occupazione.

Deferenti saluti e grazie rinnovate

A S.E.
L'on.avv. IVANOE BONOMI
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658



A S.E.

L'on.avv. IVANOE BONOMI

Piazza Libertà 4

ROMA


ROMA
9-10
17 X
A.XVIII
DISTRIBUZIONE


VISITAT
L'ITALI

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

20 8 72

Carissimo

Non è stato parlato

all'avv.to Bianchini.

x

Raccomandi

Spritzmann.

Devo lamentare

[illegible]

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

20 X 40

abbia tanta pazienza, Ecc.mo Collega! arriva la (buona, mi pare) notizia che Spritzmann è stato sottoposto a visita medica. Naturalmente, son reputate verissime le sue osservazioni sulle malattie antiche e recenti. Questo giova? È il caso di comunicarlo subito a chi si sapone?

Cordialissime grazie e scuse al

Roma, 22 ottobre 1940

Egregio Collega,

Lo stato del ricorso al Collegio Peritale per la determinazione del valore delle azioni della Società An. Lanificio Rivetti è il seguente:

Il ricorso è inscritto nel quarto elenco dei ricorsi da ~~trattarsi~~ giudicarsi in questo inverno. Praticamente ciò vuol dire che (salvo non ci siano particolari ragioni di urgenza per chiedere una pronta decisione) il ricorso sarà discusso intorno a Natale e forse più in là. Per questa non è stato ancora ~~nominato~~ nominato un relatore e nessuno dei membri del collegio conosce la portata e le ragioni del ricorso stesso. Inutile pertanto ~~la~~ sondare ora l'opinione dei commissari che, non possedendo i dati di fatto, non possono esprimere la loro opinione.

Invece sarà utile conoscere, nel frattempo, quali sono i limiti della commissione e quali sono i principii ai quali essa si è fin qui ispirata nella sua brevissima vita. Ciò sta

raccogliendo a mezzo della stessa Segreteria del Collegio Peritale, la quale di è messa cortesemente a mia disposizione per l'esame del caso nel suo profilo, diro-così, procedurale.

Parecchie questioni sono preliminarmente da risolvere. Poiché il Collegio ha competenza per risolvere le controversie inerenti all'imposta di negoziazione a decorrere dal 1939, può sconfinare da questo limite e giudicare dell'imposta dovuta pel secondo semestre 1938? E nel caso che il Collegio sconfini ha competenza per lo scorcio del 1938, come dovrà determinarsi l'imposta per questo periodo? E quali effetti ha la pronuncia del Comitato degli Agenti di Borsa di Milano che sembra essersi pronunciato soltanto sulle azioni nel secondo semestre 1938, e non pel successivo anno 1939?

Quando sarò in grado di conoscere il parere degli egregi funzionari che trattano questa materia, potrò suggerirle i termini di una memoria aggiuntiva che credo sarà necessaria.

Più tardi, in prossimità della discussione del ricorso, ferme le segnalazioni e la raccomandazione ai membri più autorevoli del Collegio.

Cordialmente suo dev. aff.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 24 nov. 1940 XIX

Eccellenza,

l'assunzione del Vostro conoscente all'altissimo ufficio, mi fa ~~dovere~~ di chiedergli via nuove e definitive insistenze in favore del nostro raccomandato: egli si trova in condizioni di salute sempre più precarie, talchè il provvedimento è ormai improrogabile.

Deferenti saluti, scuse e grazie vivissime.

A S.E.
L'avv. IVANOE BONOMI
ROMA

Roma, 29 novembre 1940

Egregio Prof. Candian,

La mia azione presso la Segreteria del Collegio Peritale – ~~al~~ al quale è stato diretto il ricorso della Soc. An. Lanifici Rivetti – ~~ha avuto~~ si è proposta due fini:

a) ottenere che sia nominato relatore non persona eccepivamente fiscale, ~~come quella da lei indicata~~ ma persona estranea agli uffici statali finanziari ed esperta della ~~vi~~ ~~reale~~ vita economica del paese;

b) ottenere chiarimenti e informazioni circa ~~le~~ le direttive del Collegio per potere eventualmente redigere una memoria ~~a illust~~ illustrativa del ricorso.

I due scopi sono stati pienamente raggiunti.

La ~~A~~ ~~relatore~~ relazione sul ricorso è stata affidata al

Grand. Uff. dott. Luigi Bruno, che ~~occupa a~~ dirige a Milano ~~un posto~~ non so bene quale azienda ~~bancari~~ bancaria o industriale. Naturalmente questa notizia ~~l'affido a lei in~~ deve rimanere riservata, essendo stato fatto espresso divieto ai funzionari di comunicarla agli interessati.

Quanto alle notizie e alle delucidazioni in merito al ricorso ~~posso~~ sono in grado di darle precise indicazioni che, per maggiore chiarezza, raccoglierò in quattro punti.

I

Il ricorso afferma che al Comitato Direttivo degli agenti di cambio si è richiesto di determinare il valore delle azioni della Soc. Rivetti ~~p~~ nel secondo semestre 1938. E si soggiunge che « sulla base del valore determinato per il secondo semestre =

1938 deve essere applicata l'imposta così per il detto periodo semestrale come per tutto l'anno 1939.»

Da questa esposizione ~~parallelo~~ risulta dunque che il Comitato è stato interpellato per il secondo semestre 1938 e non già per l'anno 1939; e che l'Ufficio di Registro, procedendo all'accertamento ~~definitivo~~ dell'imposta, si è ~~soffe~~ basato esclusivamente sul dato relativo al 1938.

~~Pertanto sembra all'espertissimo~~

Ora qui la Segreteria del Collegio - assai esperta nella materia - ravvisa qualche lacuna o forse qualche imprecisione.

L'art. 4 del R.D.L. 15 dicembre 1938 sull'imposta di negoziazione sui titoli delle Società, distingue fra valutazione provvisoria e valutazione definitiva. La valutazione provvisoria è « liquidata di ufficio

in base al valore dei titoli accertato per l'imposta dell'anno precedente 77. La valutazione definitiva invece è fatta ~~[illegible]~~ obbligatoriamente per ogni singolo anno.

Nasce pertanto il dubbio che la liquidazione contro cui è diretto il ricorso non sia la definitiva ma la provvisoria. A meno che, per erronea informazione, ~~[illegible]~~ ~~si sia sentito il Comitato degli agenti~~ le cose stiano diversamente, nel senso che il ~~[illegible]~~ giudizio del Comitato degli agenti di cambio sia duplice e si riferisca al semestre 1938 e all'anno 1939.

È questo un punto che occorrebbe ~~rapidamente~~ ~~[illegible]~~ precisare interpellando l'Ufficio di Registro di Milano. È inutile avvertire che se la liquidazione fosse quella provvisoria il ricorso ~~avrebbe~~ sarebbe ~~pre~~ almeno prematuro.

II

~~Qualora non~~ Il ricorso conclude chiedendo ~~chiede~~ che il valore delle azioni del Lanificio Rivetti siano valutate per il ~~anno~~ secondo semestre 1938 alla pari del valore ~~nominale~~ ~~naturalmente al fine~~ nominale. ~~Ciò~~ Nulla si ~~f~~ chiede per l'anno 1939, nella supposizione che la valutazione provvisoria (stabilita in base alla valutazione dell'anno precedente) possa diventare, o sia senz'altro, la valutazione definitiva.

~~Ma~~ ~~noi~~ Si osserva che il Collegio peritale non può prendere in esame tale domanda ~~[illegible]~~ relativa ~~all'in~~ al 1938. L'art. 18 del citato decreto dice che le sue disposizioni ~~[illegible]~~ hanno effetto a decorrere dall'anno 1939. Quindi la misura dell'imposta applicata alla negoziazione dei titoli nell'anno - o semestre - 1938, non può essere impugnata davanti al Collegio Peritale, ma

deve rimanere disciplinata dalle norme del R. D. 30 dicembre 1923 N. 3280, ~~che~~ che non ammette la riparabilità del giudicato del Comitato degli agenti. Naturalmente è sempre possibile il rimedio in via amministrativa.

La domanda ~~quindi~~ ~~va rettificata~~ (qualora si tratti di ricorso contro la liquidazione definitiva) deve essere rettificata, ~~nel senso che~~ e deve dirigersi a contestare la serietà e la fondatezza della valutazione del 1938, per concludere con la richiesta di una minore valutazione per il 1939.

III

Posto sempre che trattasi di ricorso contro l'accertamento definitivo, e stabilito ch'esso deve contestare ~~la valutazione~~ il valore di £ 750 attribuito alle azioni per l'anno 1939, cadono ~~molte~~ alcune delle argomentazioni del ricorso. La Società nel 1939 è già in

vita dal 28 giugno 1938, ed ha già aumentato il suo capitale dal 28 ottobre 1938. La tesi assoluta che il valore delle azioni deve essere identico al valor nominale (tesi inoppugnabile per il secondo semestre 1938) perde pel 1939 del suo rigore logico e giuridico. Perciò occorrebbe che il ricorso per combattere il valore di £ 750 (dato ch'esso sia stato, per obbligo di legge, già determinato dal Comitato degli agenti di cambio), illustrasse alcuni dati del bilancio sociale pel 1939 e precisamente quei dati che - a termini dell'art. 7 delle vigenti disposizioni - sono indicati come elementi per la determinazione del valore dei titoli.

IV

Speciale importanza ha il richiamo,

fatto nel ricorso alla disposizione di legge ~~[illegible]~~ (art. 11) che attribuisce il valore nominale ai titoli di società o enti di nuova costituzione durante l'anno di costituzione. Ciò ha valore per il 1938, ma, di riflesso, può avere anche per il 1939, dato che l'aumento notevolissimo di capitale è avvenuto alla fine del 1938 (deliberazione del 28 ottobre omologata il 15 novembre 1938)

Senonchè la ~~disposizione~~ legge considera la nuova costituzione di Società e non l'aumento di capitale. Ora la questione è stata portata al Collegio Peritale e vi ha sollevato ~~una~~ discussioni. ~~La~~ Molti membri autorevoli del Collegio hanno osservato che la ~~legge~~ legge è in difetto perchè non contempla il caso ~~che~~ frequentissimo

~~dell'un~~ degli aumenti di capitale con emissioni di nuove azioni.

Credo pertanto che anche ~~qu~~ di questa questione occorrerebbe far cenno nella memoria illustrativa per convincere il Collegio che ~~la~~ l'attribuzione di un valore così superiore al nominale ad azione emesse da pochi mesi è ingiusto ~~e~~ e infondato.

\+ + +

Concludendo:

Reputo sia urgente informarsi presso l'Ufficio di Registro di Milano se l'invito a versare "a complemento imposta" la somma di £ 388.702 ~~è~~ ~~si riferisce~~ è basato sopra ~~un~~ un accertamento definitivo, in seguito al prescritto giudizio per il 1939 del Comitato degli Agenti di cambio. Se si assodasse che ~~In caso~~ ~~di~~ si tratta invece di un accertamento provvisorio tutto il ricorso cambierebbe di significato.

Assodato questo punto e stabilito con certezza che si tratta di accertamento definitivo, occorrerebbe predisporre nelle prime settimane di dicembre una memoria illustrativa ~~che~~ al Collegio Peritale.

Mi si è ~~informato~~ assicurato che ~~non~~ prima di Natale il ricorso non verrà in discussione, prevedendosi con probabilità che esso sarà discusso in gennaio. Ci è dunque tempo per predisporre le nuove difese.

Con i migliori e più cordiali saluti

Avv. prof. Aurelio Candian
Via Cavour, 22
Parma

Roma, 22 ottobre 940

Egregio Professore,

Rispondo subito alla sua lettera del 20 corr.

Ho comunicato l'esito della visita medica. La visita era stata ordinata per controllare la verità dell'attestazione medica che ho prodotta.

Appena l'esito della visita giungerà a Roma (finora non si è ancora in possesso dell'incarto burocratico) la Direzione Generale prenderà le sue decisioni.

Io ho insistito ancora perchè ~~Ei~~ lo Spritzmann sia inviato a Parma o a Ferrara. Cordialmente

Prof. avv. Aurelio Candian

via Ginnasio 22

Parma

AVV. PROF. AURELIO ANDRIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13659







A S.E.

L'avv. Ivanoe Bonomi

Piazza Libertà 4

ROMA


ROMA
2 • 3
S • XII
40-XIX
DISTRIBUZIONE


VISITATE
L'ITALIA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 2 dicembre 1940 XIX

Eccellenza,

La ringrazio del nuovo cordiale interessamento per Spritzmann.

E speriamo bene.

Grazie ancora, vivissime per la Sua esauriente comunicazione sul tema della tassa di negoziazione Rivetti.

Ho assunto le informazioni del caso e poi Le riscriverò.

Intanto ottima è ~~da definirsi~~ la designazione del relatore. Reputo che questo sia un primo segnalato successo.

Mi abbia con cordiale deferenza

Suo Candian

A S.E.
L'avv. IVANOE BONOMI
ROMA

Ing. Stefano D'Annis
Ispett. Generale

Gran Uff. Giulio Sessa
Cons. Deleg.

Leone Elli - Vimercate

Gerardo Uff. dott.
Luigi Bruno

Roma, 17 dic. 40

Egregio Professore,

Ha potuto assumere informazioni precise circa la tassa di negoziazione applicata alle azioni ~~della Soc.~~ dei Lanifici Rivetti? E ~~cosa~~ ha avuto modo di informarsi circa le disposizioni del relatore?

Desidererei conoscere le sue determinazioni al riguardo per poter proseguire nella vigilanza ~~sul~~ attenta della pratica.

~~Gradisca~~ ~~Le invio~~ Cordiali saluti

Roma, 17 dicembre 1940





A S.E.

L'avv. IVANOE BONOMI

Piazza Libertà 4

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4

MILANO



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 22 dicembre 1940XIX

Eccellenza,

ho la Sua del 17 corr.

La ringrazio. Non ho ancora potuto avere le notizie desiderate circa la pratica LANIFICIO RIVETTI=TASSA DI NEGOZIAZIONE.

Ma conto di essere in grado, subito dopo le feste, di risponderLe in modo esauriente.

Coi migliori, più cordiali e devoti saluti

A S.E.
L'avv. IVANOE BONOMI
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658



A S.E.

L'avv. IVANOE BONOMI

Piazza Liberta' 4

ROMA


ROMA
2 • 3
24 • XII
40-XIX
DISTRIBUZIONE


VISITATE
L'ITALIA

Roma, 7 gennaio 1961

Egregio prof. Candian,

In seguito alla sua lettera del 5 gennaio giuntami oggi, mi sono recato alla Segreteria del Collegio Peritale ed ho ~~saputo~~ saputo che il ricorso Lanificio Rivetti verrà discusso nelle sedute del 21 e 25 gennaio.

Sono rimasto d'accordo che la Società potrà presentare una sua memoria nel più breve tempo possibile, in modo che la Segreteria possa tempestivamente mandarne copia al relatore. Credo che se la memoria potrà esser qui nei primi giorni della settimana ventura ci sarà tempo per informarne il relatore. Mandi al Collegio oltre la copia in bollo da lire ~~ce~~, una copia in carta libera per il relatore.

Sarà poi cosa utile inviarmi qualche copia della memoria stessa, perché io possa segnalarla a qualcuno dei più autorevoli commissari, coi quali procurerò di conferire personalmente.

Quanto al contenuto della memoria reputo esatte le osservazioni che Ella si propone di svolgere. Insista sul fatto che la disposizione del terzo comma dell'art. 18 del R. D. L. 15 dicembre 1938 prescrivendo che l'imposta per il 1939 sia liquidata in base al valore dei titoli nell'anno 1938, il Collegio è competente a valutare il valore pel 1938.

In attesa delle copie della memoria, e coi migliori auguri per il nuovo anno, mi creda

devmo.

Avv. Prof. Aurelio Candian
Via Cavour, 22
Parma

Avv. AURELIO CANDIAN
PROFESSORE ORDINARIO NELLA R. UNIVERSITÁ DI MILANO

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4
TELEFONI 86-087 - 13-656

5 gennajo 1941-XIX

Eccellenza,

ho incontrato casualmente in treno, uno dei giorni scorsi, il relatore del Comitato peritale. Egli non ricordava bene se aveva riferito proprio sulla nostra questione o su altra simile, ma mi ha accennato all'idea che, trattandosi di azienda già avviata, e acquisita come tale alla anonima, non potrebbe più avere applicazione in tutto il suo rigore il principio della necessaria iniziale identità tra valore nominale e valore effettivo delle azioni. Gli sembrava però di aver proposto un parziale accoglimento del gravame.

Così stando le cose, pregherei Lei di sentire se la relazione è stata effettivamente presentata e che cosa è possibile fare.

Intanto, riesaminando i rilievi della Sua lettera, trovo che non occorra attendere chiarimenti dall'Ufficio del registro di Milano, poichè la deliberazione del Comitato di borsa è necessariamente unica e riguarda il valore delle azioni nel 1938, al quale valore va commisurata l'imposta per il 1939 non solo in via provvisoria, ma anche in sede di liquidazione definitiva (art. 18, 3° comma; R.D.L. 15 dicembre 1938).

Quanto al punto relativo alla proponibilità del reclamo avanti il Collegio peritale anche per l'imposta del 1938, ho pensato, al momento della proposizione del ricorso, e riterrei tuttora, che l'art. 18, 1° comma, vada interpretato in relazione ai principii generali in materia di applicazione immediata delle norme processuali e pertanto, se non si può sostenere l'applicazione delle norme sostanziali della nuova legge circa la valutazione delle azioni nell'anno 1938, dovrebbero invece applicarsi le nuove norme di carattere processuale quando l'accertamento sia avvenuto dopo il 1° gennajo 1939.

Sul merito mi sembra possa dirsi - contro il rilievo del relatore - che la anonima ha acquisito le attività della vecchia azienda per un prezzo necessariamente corrispondente al capitale versato (per il rimanente - se vi fosse - non potrebbe aver fatto fronte se non assumendo delle passività). Al momento iniziale, se si vuol stare alla realtà concreta e non si vuol perdersi in un giuoco di induzioni sull'avvenire dell'azienda, bisogna quindi fermarsi all'importo nominale del capitale sociale.

Resto in attesa di un Suo cenno per l'eventuale compilazione di una breve memoria.

Deferenti saluti

A S.E. l'on.avv.Jvanhoe Bonomi
Roma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 85087 / 12658

Parma, 11 gennajo 1941-XIX

Eccellenza,

ho preparato, seguendo le Sue indicazioni, una breve memoria, che domani Le spedirò.

Data la ristrettezza del tempo, ne farò avere una copia anche direttamente al relatore.

Mi scusi se, premuto da mille cure, non Le ho dato subito notizia del trasferimento a Parma di Spritzmann.

Egli è quì già da una quindicina di giorni. E' un gran passo. E, con questo, il problema della salute organica è avviato a soluzione. Resta, purtroppo, quello della sistemazione economica, poichè, come Ella sa, lo Spritzmann aveva la sua attività a Ferrara.

Se, nel momento che Ella crederà più opportuno, sarà possibile ritornare alla carica per giungere ancora a questo risultato, mi farebbe cosa estremamente gradita.

Coi migliori e più deferenti saluti

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi
R o m a

P.S. - Le spedirò domani o lunedì la copia autentica del bilancio.

Avv. Aurelio Candian

Piazza S. Alessandro, 1 - Telef. 13-038
88-087

Milano 16.1.1941/XIX

ESPRESSO

Eccellenza
Ivanoe BONOMI
Piazza della Libertà n.4
R O M A

Come da istruzioni del Sig. Professor Candian - Vi rimettiamo il bilancio al 31 dicembre 1939 della Spett. S.A. Lanifici Rivetti di Biella.

Distinti saluti.

PROF. AVV. AURELIO CANDIAN

1 allegato

Roma, 25 gennaio 941

Egregio Prof. Candiani,

Come forse saprà per comunicazione diretta del Collegio Peritale (non so però se queste comunicazioni si facciano) il ricorso ~~dei~~ Lanifici Rivetti non è stato discusso il 22-23, ma sarà esaminato il 22 febbraio. Naturalmente ~~~~ Ella potrà chiedere l'audizione personale.

~~Avevo già~~ Avevo già segnalato e illustrato il ricorso ai due Direttori Generali, i quali si erano riservati di esaminarlo attentamente. Ora ~~con la ~~ per effetto del rinvio, avranno più tempo per farlo.

All'ultim'ora - prima del 22 corr. ~~ho~~ sono riuscito a sondare quel tale funzionario che Ella mi ~~diceva~~ scriveva

~~Le ragioni~~ essere il ~~più accanito~~ ~~[illegible]~~ propugnatore più accanito ~~avversario dei ricorsi dei contri~~ delle fiscalità più eccessive. So che ha letto la sua memoria ed ha promesso di farmi sapere le sue osservazioni delle quali - se avranno qualche fondamento - sarà bene tener conto o in ulteriore memoria o nell'audizione personale.

La terrò al riguardo costantemente informata.

Cordiali saluti

prof. avv. Aurelio Candian
Via Tommasini, 22
Parma

Roma, 17 gennaio 1941

Egregio prof. Candian,

Come le ho telegrafato il 14 corr. ho subito presentato al Collegio Peritale ~~il~~ la memoria in bollo con alcune copie semplici.

~~Sto provvedendo~~ Finora non ho ricevuta la copia autentica del bilancio sociale al quale si riferisce il quarto punto della memoria. Se mi giungerà tempestivamente lo presenterò al Collegio; in caso contrario ~~il~~ credo, che il richiamo ~~dell~~ nella memoria ~~sarà~~ sia ~~certo~~ sufficiente ~~al~~ contenuto ~~Collegio~~ per modificare la decisione impugnata.

In questi giorni vedrò i due Direttori Generali del Ministero delle Finanze che fanno parte del Collegio. Se, come spero, terranno un atteggiamento benevolo, il relatore non incontrerà le eccessività fiscali del ..... dott. Zappalà.

Mi propongo anche di vedere il Presidente del Collegio, purchè mi riesca di trovarlo qui a Roma. ~~Due~~

~~Se ha modo di~~

Certamente molto dipenderà dalla ~~[illegible]~~ convinzione che si sarà formata il ~~[illegible]~~ relatore, ma l'avere ottenuto che esso fosse scelto ~~fra~~ tra coloro che esercitano una attività finanziaria libera; è già una garanzia di imparzialità e di equità.

Sono lieto che lo Spritzmann sia già a Parma. Per ora è bene lasciare tranquillo il noto funzionario - al quale non posso, per ovvie ragioni, chiedere troppo - ma più tardi si potrà tornare alla carica.

Con i più cordiali saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 18. 1. 1941-XIX

Eccellenza,

ho le Sue lettere e La ringrazio, proprio vivamente.

Sembra che le disposizioni del relatore siano favorevoli.

Sono stato consigliato di chiedere l'audizione personale.

Perciò ci vedremo a Roma il giorno della discussione.

Coi migliori e più cordiali e deferenti saluti

Candian

LANIFICI RIVETTI S. A.
CAPITALE SOCIALE L. 130.000.000 INT. VERSATO
SEDE IN MILANO
AMMINISTRAZIONE IN BIELLA
U. P. E. C. MILANO 269214
CODICE BENTLEY - COSMOS TRADING
UNIVERSAL TRADE CODE - A. B. C. FIFTH EDITION

TELEGR.: RIVETTI - BIELLA
TELEF. 1990 BIELLA

BIELLA (Italia) 24/I/1941

VIA VITTORIO EMAN., 8 - CASELLA POSTALE 259

Eccellenza On. Avv.
IVANOE BONOMI
ROMA

ESPRESSO

INDUSTRIA ET LABOR - BIELLA

Come da istruzioni ricevute dall'Avv. Prof. Aurelio Candian, Vi accludiamo debitamente sottoscritta, l'istanza per il Comitato Peritale relativo alle controversie sulle imposte di negoziazione, che come d'accordo, presenterete immediatamente.

Distinti saluti.

LANIFICI RIVETTI S. A.
Il Consigliere Delegato

I allegato

VII. Ecc. On. Avv.
IVANOE BONOMI
Lanifici Rivetti
ROMA

All'Ecc. On. Avv.
IVANOE BONOMI
Piazza Libertà 4
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 1. 2. 1941-XIX

A S.E. l'avv. Jvanoe Bonomi
Roma

Voglia prender nota che, secondo avviso ora pervenutomi dalla cliente, l'udienza per la discussione del ricorso RIVETTI=tassa di negoziazione è fissata per il giorno 20 febbrajo ore ~~8~~ 9.

Ho immediatamente scritto alla cliente perchè venga rilasciata regolare procura a Lei e a me.

Coi migliori e più deferenti saluti

Candian

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 7 febb. 1941-XIX

A S.E. l'on.avv.Jvanhoe Bonomi
Roma

Ho la Sua relativa alla causa Lanifici Rivetti.

Basta che la procura sia pronta per ogni evenienza.

Ed è bene che sia in capo ad entrambi.

Comunque io calcolo di essere a Roma il giorno venti.

In caso diverso io mi riserverei di avvertirLa tempestivamente.

Coi migliori e più deferenti ossequi
e saluti

Suo

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. { 88087 13658





A S.E.

l'on.avv. JVANHOE BONOMI

Piazza Libertà, 4

ROMA


ROMA
13-14
8 · II
41.XIX
DISTRIBUZIONE


VISITATE
L'ITALIA

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

Roma, 11 febb. 1941

Egregio prof. Candian,

Ho stamani depositata la regolare procura dei Lanifici Rivetti, avvertendo il segretario che la commissione non deve allarmarsi in previsione di..... due lunghe arringhe! Ho assicurato che Ella (e speriamo non sia impedita da sopraggiunti impegni) non farà che illustrare il ricorso, la memoria e il bilancio di cui, a suo tempo, ho depositata la copia autenticata.

Per sua norma il collegio Peritale (via Venti Settembre 58A) è convocata per giovedì 20 febbraio alle ore 9. Ma poiché il ricorso Rivetti non è fra i primi reputo che l'audizione non possa avvenire prima delle ore 10.

Mi avverta dove dobbiamo incontrarci: o al suo albergo o alla stazione ferroviaria o in altro posto.

con i migliori saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 – TEL. 22-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 15. 2. 1941- XIX

Eccellenza,

ho la Sua e La ringrazio.
Sarò senz'altro a Roma il 20 corr. per la discussione. Anzi ci sarò già il 19 . e Le telefonerò.
Compiego una brevè postilla che La prego di far presentare.
Coi più deferenti saluti

Cesare

On.le COMITATO PERITALE

PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

R O M A

La Soc. An. LANIFICI RIVETTI, con sede in Milano, veniva costituita con rogito Dr. Lovato in data 28 Giugno 1938, con un capitale sociale di lire italiane 1.000.000,= che veniva portato a L. 130 milioni diviso in n. 260.000,= azioni di capitale di nominali L. 500,= ciascuna, con deliberazione 28 Ottobre 1938, omologata dal Tribunale di Milano con decreto 15 Novembre 1938/XVII.=

La scrivente Società ha già pagata la imposta di negoziazione sulle proprie azioni, così per il secondo semestre 1938 come per l'anno 1939, sulla base del valore nominale delle azioni stesse (art. 4,2° comma, R.D.L. 15.12.1938 n. 1975.=

Senonchè il Comitato Direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Milano, richiesto di xxxxxxxx determinare quale fosse stato, nel secondo semestre 1938, il valore delle azioni della scrivente Società, indicava tale valore nella somma di L. 750,=(settecentocinquanta) per ciascuna azione. E poichè sulla base del valore determinato per il secondo semestre 1938 deve essere applicata l'imposta così per il detto periodo semestrale co-

me per tutto l'anno 1939, l'Ufficio del Registro di Milano, con avviso in data 21 Giugno u.s.; invitava la scrivente Società a pagare a titolo di "completamento imposta di negoziazione anno 1938 e 1939", la somma di L. 388.702.65 (trecentottantottomilasettecentodue e 65%)

Quantunque tale avviso non rappresenti ancora, a rigore, la notificazione del "valore determinato" e "dell'ammontare della imposta" prescritta dall'art.4 comma 6 del R.D.L. 15.12.1938 n. 1975, tuttavia la società esponente intende fin da ora ricorrere, come con il presente atto ricorre, al Collegio Peritale di cui all'art. 9 del citato decreto=legge per ottenere che il valore delle proprie azioni, in totale riforma della determinazione del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa di Milano, venga riconosciuto, per il secondo semestre 1938, pari al valore nominale (L. 500,= per azione).

La esponente Società è completamente all'oscuro dei criteri cui abbia potuto ispirarsi il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano per giungere ad attribuire alle azioni un valore di tanto superiore al nominale.=

Osserva però che trattavasi, nel secondo semestre 1938, di società appena costituita. Il suo patrimonio non

aveva quindi potuto subire quegli incrementi o quelle diminuzioni che possono derivare soltanto dalle vicende della gestione della azienda.

E' nozione elementare che all'inizio il patrimonio di una società coincide col suo capitale: non altro che il capitale, infatti, viene investito nelle cose e nei diritti che costituiscono il patrimonio sociale. Soltanto successivamente mentre il capitale della società rimane "legalmente fisso ed invariabile" se non in forza di una modifica (dello statuto)", il patrimonio aumenta o diminuisce in dipendanza "delle vicende della gestione sociale" (Cassazione Regno 5.1.1938 - Foro It. 1938.1.154. All'inizio quindi, necessariamente, il valore nominale di ciascuna azione (il quale non è altro che il risultato della divisione del capitale sociale per il numero delle azioni) coincide con il suo valore effettivo (cioè con quello che si ottiene dividendo per il numero delle azioni l'ammontare del patrimonio sociale). Soltanto con l'andar del tempo, se l'azione è bene organizzata e diretta, se i suoi prodotti si affermano sui mercati, se le vicende politiche, monetarie, ect. operano favotevolmente, se i guadagni via via realizzati non vengono interamente distribuiti il patrimonio della so-

cietà aumenta: viceversa, diminuisce se l'azienda è mal diretta, se i prodotti soccombono alla concorrenza di altri, se le condizioni ambientali ostabolano lo svilupo dell'industria, se i primi utili vengono imprudentemente distribuiti e così via. Soltanto con l'andar del tempo, quindi, il valore effettivo delle singole azioni può divergere, in più o men larga misura ed in senso positivo o negativo, dal valore nominale: all'inizio, si potranno soltanto fare delle ipotesi, delle previsioni soggettive di andamenti futuri, le quali non possono ovviamente costruire la base di una obbiettiva determinazione di valore.

Queste elementari considerazioni hanno finito del resto per avere una sanzione legislativa nell'articolo 11 del citato R. D. L. 15.12.1938, il quale ha disposto che "per i titoli di società o di enti di nuova costi-"tuzione, l'imposta, nell'anno di costituzione, è li-"quidata sul valore nominale dei titoli stessi...."; ed il fatto che questa norma, entrata in vigore soltanto col 1939, non possa essere invocata con effetto vincolante per l'anno precedente, non diminuisce per nulla

la sua efficacia come riconoscimento di una realtà economica manifesta e costante.

Superfluo è quindi aggiungere che, nel caso concreto, nessuna circostanza giustifica un incremento del valore delle azioni in confronto del valore nominale nelle poche settimane di vita che la società ebbe nell'anno 1938.

Si chiede pertanto che voglia l'On.le Comitato Peritale dichiarare che il valore effettivo delle azioni della S.A. Lanifici Rivetti con sede in Milano è stato, nel secondo semestre 1938, pari al valore nominale e cioè di L.500.- per azione.

Con perfetta osservanza.

On.le COMITATO PERITALE

PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

R O M A

La Soc. An. LANIFICI RIVETTI, con sede in Milano, veniva costituita con rogito Dr. Lovato in data 28 Giugno 1938, con un capitale sociale di lire italiane 1.000.000,= che veniva portato a L. 130 milioni diviso in n. 260.000,= azioni di capitale di nominali L. 500,= ciascuna, con deliberazione 28 Ottobre 1938, omologata dal Tribunale di Milano con decreto 15 Novembre 1938/XVII.=

La scrivente Società ha già pagata la imposta di negoziazione sulle proprie azioni, così per il secondo semestre 1938 come per l'anno 1939, sulla base del valore nominale delle azioni stesse (art. 4,2° comma, R.D.L. 15. 12.1938 n. 1975.=

Senonchè il Comitato Direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Milano, richiesto di xxxxxxx determinare quale fosse stato, nel secondo semestre 1938, il valore delle azioni della scrivente Società, indicava tale valore nella somma di L. 750,=(settecentocinquanta) per ciascuna azione. E poichè sulla base del valore determinato per il secondo semestre 1938 deve essere applicata l'imposta così per il detto periodo semestrale co-

me per tutto l'anno 1939, l'Ufficio del Registro di Milano, con avviso in data 21 Giugno u.s.; invitava la scrivente Società a pagare a titolo di "completamento imposta di negoziazione anno 1938 e 1939", la somma di L. 388.702.65 (trecentottantottomilasettecentodue e 65%)

Quantunque tale avviso non rappresenti ancora, a rigore, la notificazione del "valore determinato" e "dell'ammontare della imposta" prescritta dall'art.4 comma 5 del R.D.L. 15.12.1938 n. 1975, tuttavia la società esponente intende fin da ora ricorrere, come con il presente atto ricorre, al Collegio Peritale di cui all'art. 9 del citato decreto-legge per ottenere che il valore delle proprie azioni, in totale riforma della determinazione del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa di Milano, venga riconosciuto, per il secondo semestre 1938, pari al valore nominale (L. 500,= per azione).

La esponente Società è completamente all'oscuro dei criteri cui abbia potuto ispirarsi il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano per giungere ad attribuire alle azioni un valore di tanto superiore al nominale.=

Osserva però che trattavasi, nel secondo semestre 1938, di società appena costituita. Il suo patrimonio non

aveva quindi potuto subire quegli incrementi o quelle diminuzioni che possono derivare soltanto dalle vicende della gestione della azienda.

E' nozione elementare che all'inizio il patrimonio di una società coincide col suo capitale: non altro che il capitale, infatti, viene investito nelle cose e nei diritti che costituiscono il patrimonio sociale. Soltanto successivamente mentre il capitale della società rimane "legalmente fisso ed inverisbile" se non in forza di una modifica (dello statuto)", il patrimonio aumenta o diminuisce in dipendenza "delle vicende della gestione sociale" (Cassazione Regno 5.1.1938 - Foro It. 1938.1.154. All'inizio quindi, necessariamente, il valore nominale di ciascuna azione (il quale non è altro che il risultato della divisione del capitale sociale per il numero delle azioni) coincide con il suo valore effettivo (cioè con quello che si ottiene dividendo per il numero delle azioni l'ammontare del patrimonio sociale). Soltanto con l'andar del tempo, se l'azione è bene organizzata e diretta, se i suoi prodotti si affermano sui mercati, se le vicende politiche, monetarie, ect. operano favotevolmente, se i guadagni via via realizzati non vengono interamente distribuiti il patrimonio della so-

cietà aumenta: viceversa, diminuisce se l'azienda è mal diretta, se i prodotti soccombono alla concorrenza di altri, se le condizioni ambientali ostacolano lo sviluppo dell'industria, se i primi utili vengono imprudentemente distribuiti e così via. Soltanto con l'andar del tempo, quindi, il valore effettivo delle singole azioni può divergere, in più o man larga misura ed in senso positivo o negativo, dal valore nominale: all'inizio, si potranno soltanto fare delle ipotesi, delle previsioni soggettive di andamenti futuri, le quali non possono ovviamente costituire la base di una obbiettiva determinazione di valore.

Queste elementari considerazioni hanno finito del resto per avere una sanzione legislativa nell'articolo 11 del citato R. D. L. 15.12.1938, il quale ha disposto che "per i titoli di società o di enti di nuova costi-"tuzione, l'imposta, nell'anno di costituzione, è li-"quidata sul valore nominale dei titoli stessi...."; ed il fatto che questa norma, entrata in vigore soltanto col 1939, non possa essere invocata con effetto vincolante per l'anno precedente, non diminuisce per nulla

le sua efficacia come riconoscimento di una realtà economica manifesta e costante.

Superfluo è quindi aggiungere che, nel caso concreto, nessuna circostanza giustifica un incremento del valore delle azioni in confronto del valore nominale nelle poche settimane di vita che la società ebbe nell'anno 1938.

Si chiede pertanto che voglia l'On.le Comitato Peritale dichiarare che il valore effettivo delle azioni della S.A. Lanifici Rivetti con sede in Milano è stato, nel secondo semestre 1938, pari al valore nominale e cioè di L.500.- per azione.

Con perfetta osservanza.

N. ____ di recapito - Rimesso al fattorino alle ore ____

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

Mod. 30 (1940-XVIII)

MODULARIO C.-Telegr.-63

ECC BONOMI PIAZZA

LIBERTA 4 ROMA =

INDICAZIONI DI URGENZA

Il C... Le... Il ...

Rice... Ricevuta

Pel ...

17.35

...afia. ...tario

...data ...tario

...liano corrispondente al tempo medio ...mmi interni e con vari paesi esteri di ...

...ratteri romani, il primo numero dopo ...senta quello del telegramma, il secondo ...a, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	P...	...ZIONE Giorno ...	...minuti	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO

02

C. Cioffi

Ord. 141 - 8-6-1940-XVIII - Stab. Vallecchi, Firenze - 14.300.000

106 MILANO 49732 15 17 1420 VISTATO =

SARO ROMA MERCOLEDI SERA ET TELEFONERO

OSSEQUI = CANDIAN AURELIO

174 P

Fatevi correntisti postali. PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO. SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

2

1815

ROMA OSTIENSE

TELEGRAMMA

MODULARIO

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 18. 1. 1941-XIX

Espresso

Eccellenza,

il sig. Carlo Dalla Volta di Ugo mandò a suo tempo un esposto al Ministero degli Interni, di cui Le compiego la copia.

Ne seguì la comunicazione del 13 dicembre 1940 di cui pure Le compiego la copia.

Le chiedo se Ella può patrocinare l'interessato e, nell'ipotesi affermativa, che cosa intende di fare, che cosa Le occorre di documentazione ed eventualmente di precedenti della pratica.

Con devoti saluti

Candian

A S.E. l'on.avv.Jvanhoe Bonomi
Roma

2 allegati

On. COMITATO PERITALE

PER LE CONTROVERSIE SULLA IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

R O M A

Postilla alla memoria

della Società An. Lanifici Rivetti.

Poche, rapidissime osservazioni ancora - se la pazienza dell'On. Comitato ce lo consente - in aggiunta alle ragioni svolte nella memoria. Non ritorniamo, ben inteso, sul già detto e solo desideriamo ulteriormente chiarire qualche punto di fatto.

a)

Non ci fu, nemmeno in un senso strettamente economico, trasformazione della collettiva Giuseppe Rivetti & figli in anonima nè passaggio puro e semplice dell'azienda dalla collettiva all'anonima: a questa passarono soltanto gli stabilimenti di Biella e Vigliano, mentre tutte le altre attività furono liquidate o trasferite ad altri, e così ad altri fu trasferito lo stabilimento di pettinatura, per l'innanzi collegato con quelli di filatura e tessitura.

xxxxx

b)

Si è già dimostrato nella memoria come non possa trarsi alcun coefficiente per una valutazione dei titoli al di sopra del nominale sullo scorcio del 1938 dal modesto utile distribuito nell'esercizio successivo.

Ma non si potrebbe nemmeno pensare ad utili occulti, poichè gli ammortamenti furon compiuti nella misura prevista dallo statuto e nei limiti consentiti: e nessuno (neppure i rappresentanti dell'Ufficio fiscale) ha mai detto che quegli ammortamenti sian stati calcolati in misura eccessiva in relazione alla entità e natura dei beni (per molta parte macchine soggette a rapido logoramento e a un ancor più rapido superamento per effetto dei progressi della tecnica).

c)

Che l'azienda sia solida e bene organizzata non significa nulla agli effetti della ricerca di un supposto plusvalore delle azioni; poichè, se l'azienda fosse male organizzata e di dubbia solidità le sue azioni non avrebbero certo neanche un valore uguale al nominale.

La valutazione prudente delle merci, d'altronde, non è che l'adempimento di un tassativo ob-

bligo degli amministratori: e non sarebbe certo legittimo calcolare il valore delle azioni della Società alla stregua di una valutazione imprudente delle consistenze, alla stessa guisa che sarebbe illegittimo, e anzi delittuoso, calcolare a quella stregua e distribuire degli utili.

Roma, 15 febbrajo 1941-XIX

On. COMITATO PERITALE
PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTA
DI NEGOZIAZIONE

ROMA

BREVE MEMORIA
per la Soc. An. Lanifici Rivetti.

I

Cenni di fatto.

La Soc. an. Lanifici Rivetti, con sede in Milano, veniva costituita con rogito dott. Lovato in data 28 giugno 1938, con un capitale sociale di lire 1.000.000.- che veniva portato a £. 130 milioni, diviso in n. 260.000 azioni di capitale da nominali £. 500.- ciascuna, con deliberazione 28 ottobre 1938, omologata dal Tribunale di Milano con decreto 15 novembre stesso anno.

La Società pagava dapprima, in via provvisoria, la imposta di negoziazione sulle proprie azioni, così per il secondo semestre 1938 come per l'anno 1939, sulla base del valore nominale.

Procedutosi poi dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Milano alla valutazione dei titoli allo scopo della definitiva liquidazione della imposta, fu ritenuto che il loro valore fosse, nello stesso secondo semestre 1938 nel quale la società aveva iniziata la sua vita, di £. 750.- per ciascuna azione, anzichè di £. 500.= .

Di qui il reclamo della Società: reclamo che ri

flette così la imposizione per il secondo semestre 1938 come la imposizione per l'anno 1939, poichè anche questa doveva avere per legge - e in fatto ha avuta nel caso concreto - la sua base nel valore attribuito ai titoli per il secondo semestre 1938 (art. 18, 3° comma R.D. 15 dicembre 1938).

II

Ammissibilità del reclamo.

Il R.D. 15 dicembre 1938 ha avuto applicazione a partire dall'anno 1939, dalla qual data sono state abrogate le disposizioni preesistenti.

Ovvia quindi è l'applicabilità della nuova legge - e quindi la ammissibilità del reclamo avanti il Collegio peritale - per quel che attiene alla imposta per l'anno 1939.

Ma altrettanto certa è la applicabilità della nuova legge anche per quel che attiene alla imposta per il secondo semestre 1938. Per un verso, è sempre la medesima valutazione (cioè la determinazione del valore dei titoli nel 1938) che viene in discussione, e sarebbe assurdo ammetterne il riesame agli effetti della imposta del 1939 e non ammetterlo agli effetti della imposta del 1938, con la aberrante conseguenza di attribuire eventualmente ai medesimi titoli, per il medesimo tempo, due diversi valori. Per un altro verso, la norma del R.D. 15 dicembre 1938 relativa al reclamo contro la valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio è una norma processuale, e però ha immediata applicazione anche alle procedure di ac-

certamento di imposte relative a periodi anteriori.

Nel caso, il reclamo è stato proposto nel 1940, cioè quando era da tempo in vigore la nuova legge; e nel 1940 era stata anche effettuata e notificata la liquidazione delle imposte: quindi le condizioni di ammissibilità del reclamo, e in ispecie la competenza del Collegio chiamato a giudicarne, erano regolati dalla legge nuova anche se il reclamo riguardava una imposta dovuta per il 1938. Invero, come ancora in una recente pronuncia ha riaffermato la CORTE SUPREMA, "è pacifico tanto in "dottrira quanto in giurisprudenza che le nuove leg-"gi procedurali debbano avere immediata applicazio-"ne" (10 gennajo 1939, Settimana Cass. 1939, 209) : cioè si applichino ai procedimenti iniziati o proseguiti dopo l'entrata in vigore della legge nuova, anche se relativi a fatti anteriori.

Di conseguenza, l'imposte relative all'anno 1938 sarà bensì regolata, ancor oggi, dalle norme sostanziali allora vigenti, e così dalle norme relative alle condizioni dell'applicazione dell'imposta, al valore imponibile, alle eventuali esenzioni; ma la procedura per l'accertamento del tributo ed i relativi reclami - essendo posti in atto sotto l'impero della nuova legge - sono da questa regolati. E come non si è dubitato della necessaria applicazione dei primi quattro commi dell'art. 4 (obbligatoria determinazione del valore da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio, liquidazione provvisoria della tassa in base al valo-

re nominale e via dicendo), allo stesso modo non può dubitarsi della applicazione delle norme relative ai reclami contenute nella nuova legge: competenza del Collegio peritale per le controversie relative al valore imponibile; termini per il reclamo, ecc.

III

Necessaria coincidenza tra valore effettivo e valore nominale dei titoli all'inizio della vita della società.

Si è già osservato nel ricorso che nel momento della costituzione della società il patrimonio coincide necessariamente col capitale sociale. In quel momento, invero, la società non ha e non può avere altri beni fuor di quelli che formano i conferimenti dei soci e il cui complesso costituisce il capitale sociale. Soltanto successivamente, mentre il capitale della società rimane "legalmente fisso e "invariabile„ se non in forza di una modifica dello statuto, "il patrimonio aumenta o diminuisce in "dipendenza delle vicende della gestione sociale„ (CASSAZIONE REGNO 5 gennajo 1938 - Foro it. 1938, I, 154).

Nè si potrebbe obbiettare che ciò sia vero soltanto per le società che iniziano una nuova attività industriale o commerciale, e non invece per le società che - come nel caso concreto è accaduto - acquistano una azienda già organizzata ed avviata e ne continuano la attività.

Anche in questo caso, infatti, le società ac-

quista l'azienda col proprio capitale sociale ed eventualmente col ricavo della assunzione di passività: quindi, se si vuole stare alla realtà, cioè al dato concreto emergente dal prezzo convenuto, si deve dire che quella azienda vale la somma per la quale viene acquistata. Si potrebbe obbiettare che nell'acquisto può essersi fatto un buon affare oppure un affare cattivo, ma questo sarebbero opinioni soggettive, necessariamente mutevoli, alle quali solo l'avvenire della società potrebbe dare una conferma o una smentita, e alle quali frattanto non può/prevalere il dato obbiettivo e concreto della fissazione contrattuale del prezzo.

Ma ciò significa, ancora, che , all'inizio, il patrimonio della società non si può dire aumentato o diminuito per il fatto che sia stato investito in una azienda già efficiente, come non sarebbe aumentato o diminuito per il fatto di essere investito nell'acquisto di altri beni qualsiansi.

Ma non diverso è il caso quando - come nella specie - la società acquisti l'azienda, anzichè in linea di compravendita, per via di conferimento, semprechè le nuove azioni sieno collocate alla pari. Quì, infatti, i vecchi azionisti consentono a ricevere l'azienda in corrispettivo di un certo numero di azioni e i nuovi, a loro volta, consentono a cederla in corrispettivo delle medesime azioni. Ma il corrispettivo del conferimento, ripetesi, è pur sempre calcolato in base al valore nominale delle azioni, cioè per ogni milione di va

lore della azienda conferita vengono assegnate al conferente mille azioni del valore nominale di mille lire ciascuna, così come a chi ha conferito un milione in denaro. Ora, questo significa, da capo, che vecchi e nuovi azionisti hanno concordemente attribuito alla azienda, non in astratto, ma nella concreta composizione dei rispettivi interessi, un valore pari all'importo nominale delle azioni.

In ogni caso, quindi, la considerazione degli <u>elementi obbiettivi</u> conduce a un solo risultato: la necessaria, iniziale coincidenza di valore effettivo e valore nominale delle azioni. Nè - come è ovvio - può darsi, agli inizii della vita sociale, un altro elemento obbiettivamente apprezzabile di valutazione, quale può essere, nelle fasi successive, il reddito: all'inizio, invero, non si può ancora parlare di risultati di gestione. E nemmeno si potrebbe far riferimento - quando pure si potessero conoscere - ai risultati della gestione della azienda prima della cessione o del conferimento in società, poichè è chiaro che il mutamento di proprietà ed eventualmente di direzione amministrativa e tecnica, la rottura dei legami finanziari e commerciali preesistenti e la creazione di collegamenti nuovi e via dicendo modificano essenzialmente le condizioni della produzione del reddito.

Quindi, da capo, se non si vuol perdersi in previsioni meramente soggettive e quanto mai aleatorie sull'avvenire della società, non rimane che stare all'unico dato concreto disponibile e cioè

al valore nominale. E che questo sia una realtà economica costante è stato riconosciuto dallo stesso legislatore con l'art. 11 del R.D.L. 15 dicembre 1938, il quale ha esplicitamente e senza alcuna distinzione o limitazione sancito che "per i titoli "di società o di enti di nuova costituzione, l'im-"posta, nell'anno di costituzione, E' LIQUIDATA "SUL VALORE NOMINALE DEI TITOLI STESSI".

Il rinnovato esame del tema ci ha condotti a constatare che questa norma ha VALORE VINCOLANTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA IMPOSTA DELL' ANNO 1939, regolata come essa è, anche sotto il profilo sostanziale, dalla nuova legge (art. 18, 1° comma: "le disposizioni del presente decreto hanno effetto "ai fini dell'applicazione dell'imposta di negozia-"zione a decorrere dall'anno 1939" e quindi, in particolare, ai fini della applicazione dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1939).

Ma, per l'appunto, la norma or cennata non fa che codificare un dato di esperienza, e pertanto alla sua stregua va disciplinata ugualmente la liquidazione della imposta dovuta per il secondo semestre 1938.

IV

Coincidenza tra valore effettivo e valore nominale anche in base ai risultati dell'esercizio chiuso al 31.XII.1939.

Le considerazioni che precedono rendono manifestamente superflua ed anzi escludono ogni indagine ulteriore, e in particolare rendono superflue e pre

cludono il tentativo di determinare a posteriori il valore delle azioni nel 1938 attraverso l'indagine sui risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1939.

Ma anche una tale indagine, se fosse ammissibile, non farebbe che confermare la persistente coincidenza tra valore effettivo e valore nominale delle azioni.

Infatti, l'esercizio fu di quattordici mesi (novembre e dicembre 1938 oltre tutto l'anno 1939: non si tien conto naturalmente dei mesi dal luglio all'ottobre 1938, nei quali la società aveva un solo milione di capitale e non svolse una vera e propria attività industriale). Ora, per quel periodo di quattordici mesi, gli utili delle azioni di capitale furono di £. 35.= per azione, pari a sette lire per ogni cento lire di capitale. Ragguagliato alla durata di un anno, l'utile è esattamente del sei per cento.

Ora non è chi non veda che per un investimento industriale, in titoli non quotati, il tasso del sei per cento è estremamente modesto, tanto modesto che lo stesso legislatore, allorchè ha dovuto fissare il "reddito ordinario" delle aziende industriali e commerciali (sia al fine di scevrarlo dai maggiori utili derivanti dallo stato di guerra, sia, ancor prima, al fine di determinare il capitale imponibile per le imposte sulle aziende), ha calcolato quel reddito nella misura dell'otto per cento (art. 2 L. 1° luglio 1940 n. 813; art. 13 R.D.

L. 9 novembre 1938 n. 1720).

Quindi, anche alle stregue del reddito percepito dagli azionisti nel 1939 il valore delle azioni non risulterebbe superiore al nominale.

Si confida pertanto nel pieno accoglimento del reclamo.

Roma, 12 gennajo 1941-XIX

Roma, 22 febbraio 1941 1

Egregio prof. Candian,

Faccio seguito ai miei due telegrammi, di ieri e di oggi, per darle maggiori ragguagli circa le decisioni del Collegio Peritale.

Il segretario che deve stendere queste decisioni e farle poi firmare dal presidente (~~[illegible]~~ in questa speciale procedura non è prescritta la decisione motivata stesa dal relatore) è stato abbottonatissimo. Mi ha detto che è suo stretto dovere mantenere il maggiore riserbo fino alla firma della decisione da parte del Presidente firma che avverrà ~~[illegible]~~ al ritorno del presidente ~~per la~~ stesso in occasione della futura adunanza mensile.

Conversando col segretario ho però saputo che il Collegio ha tenuto fermo il principio ~~che esso non per cui~~ pel quale solo le controversie relative

alle tasse pel 1939 e anni successivi possono essere oggetto delle sue decisioni.
Le acute osservazioni ~~delle~~ svolte davanti al Collegio hanno impressionato molti commissari, ma la maggioranza ha tenuto fermo il principio, dal quale ha ritenuto di non potere, in nessun caso, ~~decampare~~ allontanarsi.

Però il Segretario ritiene che ~~tornando~~ dovendo la tassazione ~~del~~ per il 1938 ~~alle Commissioni locali questa~~ essere regolata ~~in base~~ ~~al~~ dalle disposizioni ~~della~~ del R. D. 30 dicembre 1923 N. 3280 ~~non~~ ~~[illegible]~~ gli uffici fiscali non abbiano più la possibilità di ~~applicare~~ ritenere ~~una tassazione diversa~~ il valore dei titoli superiore al valor nominale giacchè ~~dall'esamina~~ dall'incarto che è qui a Roma non pare essi abbiano tempestivamente notificato alla parte un diverso valore. Io non ho possibilità di controllare se questa affermazione del competentissimo funzionario sia

fondata, ma poichè egli ~~certo~~ ha ~~stati~~ certamente esaminato il caso sugli elementi in suo possesso, voglio credere che sia vera. In tal modo per il 1938 si sarebbe ottenuta – pur attraverso ~~[illegible]~~ una via impensata – una completa vittoria.

Per il 1939 le confidenze del funzionario sono state così laconiche che non oso fare pronostici. Certamente il Collegio ha deciso per il 1939 fissando il valore dei titoli. Ma ~~non credo~~ ad ogni mia interrogazione circa il valore attribuito, il prudentissimo funzionario si è abilmente ~~[illegible]~~ difeso dal rispondere. Il tono però delle difese mi lascia credere che il valore attribuito non sia ~~q~~ nè quello nominale nè quello stabilito dagli Agenti di Borsa di Milano. Suppongo (ma è,

ripeto, una mia supposizione) che il valore fissato dal Collegio sia un valore intermedio fra l'uno e l'altro limite. ~~E questo~~

~~Per~~ Nella ~~veniente~~ ~~venicio~~ entrante settimana mi propongo di far sondare quel tale commissario ~~[illegible]~~ funzionario del Ministero di cui le ho parlato. Spero di attingere da lui informazioni più precise, che le trasmetterò immediatamente.

In attesa e nella speranza che le ulteriori notizie siano, se non ottime, buone, la saluto cordialmente

On.le COMITATO PERITALE

PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

R O M A

La Soc. An. LANIFICI RIVETTI , con sede in Milano, veniva costituita con rogito Dr. Lovato in data 28 Giugno 1938, con un capitale sociale di lire italiane 1.000.000,= che veniva portato a L. 130 milioni diviso in n. 260.000,= azioni di capitale di nominali L. 500,= ciascuna, con deliberazione 28 Ottobre 1938, omologata dal Tribunale di Milano con decreto 15 Novembre 1938/XVII.=

La scrivente Società ha già pagata la imposta di negoziazione sulle proprie azioni, così per il secondo semestre 1938 come per l'anno 1939, sulla base del valore nominale delle azioni stesse (art. 4,2°comma, R.D.L. 15.12.1938 n. 1975).=

Senonchè il Comitato Direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Milano, richiesto di determinare quale fosse stato, nel secondo semestre 1938 , il valore delle azioni della scrivente Società, indicava tale valore nella somma di L. 750,=(settecentocinquanta) per ciascuna azione. E poichè sulla basedel valore determinato per il secondo semestre 1938 deve essere applicata l'imposta così per il detto periodo semestrale come per tutto l'anno 1939, l'Ufficio del Registro di Milano, conavviso in data 21 Giugno u.s.; invitava la scrivente Società a pagare a titolo di "complemento imposta di negoziazione anno 1938 e 1939" la somma di L. 388.702,65

(trecentottantottomilasettecentodue & 65)

Quantunque tale avviso non rappresenti ancora, a rigore, la notificazione del "valore determinato" e "dell'ammontare della imposta" prescritta dall'art.4 comma 5 del R.D.L. 15.12.1938 n. 1975, tuttavia la società esponente intende fin da ora ricorrere, come con il presente atto ricorre, al Collegio Peritale di cui all'art. 9 del citato degreto=legge per ottenere che il valore delle proprie azioni, in totale riforma della determinazione del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa di Milano, venga riconosciuto, per il secondo semestre 1938, pari al valore nominale (L. 500,= per azione)/

La esponente Società è completamente all'oscuro dei criteri cui abbia potuto ispirarsi il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano per giungere ad attribuire alle azioni un valore di tanto superiore al nominale.=

Osserva però che trattavasi, nel secondo semestre 1938, di società appena costituita. Il suo patrimonio non aveva quindi potuto subire quegli incrementi o quelle diminuzioni che possono derivare soltanto dalle vicende della gestione della azienda.

E' nozione elementare che all'inizio il patrimonio di una società coincide col suo capitale: non altro che il capitale, infatti, viene investito nelle cose e nei diritti che costituiscono il patrimonio sociale. Soltanto successivamente mentre il capitale della socie_

tà rimane "legalmente fisso ed invariabile" se non in forza di una modifica (dello statuto)", il patrimonio aumenta o diminuisce in dipendenza "delle vicende della gestione sociale" (Cassazione Regno 5.1.1938 = Foro It. 1938.1.154. All'inizio quindi, necessariamente, il valore nominale di ciascuna azione (il quale non è altro che il risultato della divisione del capitale sociale per il numero delle azioni) coincide con il suo valore effettivo (cioè con quello che si ottiene dividendo per il numero delle azioni l'ammontare del patrimonio sociale). Soltanto con l'andar del tempo, se l'azione è bene organizzata e diretta, se i suoi prodotti si affermano sui mercati, se le vicende politiche, monetarie, ect. operano favorevolmente, se i guadagni via via realizzati non vengano interamente distribuiti il patrimonio della società aumenta: viceversa, diminuisce se l'azienda è mal diretta, se i prodotti soccombono alla concorrenza di altri, se le condizioni ambientali ostacolano lo sviluppo dell'industria, se i primi utili vengono imprudentemente distribuiti e così via. Soltanto con l'andar del tempo, quindi, il valore effettivo delle singole azioni può divergere, in più o men larga misura ed in senso positivo o negativo, dal valore nominale: all'inizio, si potranno soltanto fare delle ipotesi, delle previsioni soggettive di andamenti futuri, le quali non possono ovviamente costruire la base di una obbiettiva determinazione di valore.=

Queste elementari considerazioni hanno finito del resto per avere una sanzione legislativa nell'art. 11 del citato R.D.L. 15.12.1938, il quale ha disposto

che " per i titoli di società o di enti di nuova costi
"tuzione, l'imposta, nell'anno di costituzione, è li_
"quidata sul valore nominale dei titoli stessi..."; ed
il fatto che questa norma, entrata in vigore soltanto
col 1939, non possa essere invocata con effetto vinco_
lante per l'anno precedente, non diminuisce per nulla
la sua efficacia come riconoscimento di una realtà e_
conomica manifesta e costante.=
Superfluo è quindi aggiungere che, nel caso concreto,
nessuna circostanza giustifica un incremento del valo_
re delle azioni in confronto del valore nominale nel_
le poche settimane di vita che la società ebbe nell'an_
no 1938.

Si chiede pertanto che voglia l'On.le Comitato Peritale dichiarare che il valore effettivo delle azio_ni della S.A. Lanifici Rivetti con sede in Milano è sta_to, nel secondo semestre 1938, pari al valore nominale e cioè di L. 500,= per azione.=

Con perfetta osservanza.

Prestazioni professionali per la
Società Anonima Luigi Rivetti

Esame del ricorso della Società al Collegio Peritale in Roma istituito per l'imposta di negoziazione sui titoli.

Informazioni sulla giurisprudenza del Collegio e sull'impostazione delle tesi da svolgere nelle memorie aggiuntive.

Congressi informativi vari.

Pratiche presso il Collegio e assistenza all'udienza 20 febbraio 1941 del Collegio stesso.

Onorari e spese complessivamente L. 10.000

Roma, 25 febbraio 1941

Affrettare accoglimento domanda di Fabio Luzzatto intesa a favorire la nipotina Anna Rosa –

consegnata 24 febb. al comm. Penetta

D. L.
Via Canova 7

~~130.000~~

260.000 Azioni
250
130
52
65.000.000

2600 ~~000~~
3
7800

65.000 ×
6
390.000

~~260.000~~

388.~~000~~ : 260.~~000~~ = 1,50
260
1280
1300

~~260~~
65.000.000
3
195
195
390

260
135
395

Roma, 25 febbraio 1941

Egregio prof. Cantiani,

Le invio del tutto confidenziale, e con viva preghiera di tener riservata la comunicazione (il Cerbero che sono riuscito ad ammansare!) ho ricevuto dal mio giornalaio che il Collegio Peritale ha stabilito in £ 600 il valore delle azioni Luigi Rivetti per l'anno 1939.

Per l'anno 1938 - anzi per il secondo semestre di detto anno - il Collegio si è dichiarato incompetente a decidere, rifiutandosi di accedere all'interpretazione che dell'art. 18 del R.D.L. 15 dicembre 1938 egli aveva così brillantemente sostenuta davanti al Collegio stesso.

Pertanto l'imposta di negoziazione per il 1938 dovrà essere regolata dal R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3280 che reca il titolo: Tasse in sovvenzione del bollo e del registro, e che fissa la tassa in £ 1, 50 per ogni mille lire di valore delle azioni al portatore.

Senonchè nell'applicazione di quest'ultimo decreto si profila la questione indicatami dal Segretario del Collegio. La legge infatti stabilisce (art. 3) che si faccia la liquidazione della tassa sul valor nominale dei titoli; fino a che l'una o l'altra parte - cioè il fisco o il contribuente - non producano il certificato peritale del Sindacato degli agenti di Borsa. Ora ~~[illegible]~~ tale certificato può essere promosso o dal contribuente o dal fisco, ma nell'uno e nell'altro caso il fisco non ha diritto di servirsene se non entro il termine di due anni. Si ~~Dice~~ legge nel 7° comma del predetto articolo: « Rimane alla finanza il diritto di tassare entro il biennio dal pagamento di ciascuna rata semestrale il maggior valore che risultasse dal certificato peritale di cui esse avesse promosso di ufficio l'emissione, nonchè di servirsi in ogni caso del certificato peritale richiesto, ma non prodotto, dal contribuente. »

Dunque posto che lo Finanza ~~abbia~~ ~~provato~~ deve agire entro un biennio è da vedere se essa ha rispettato questo termine, giacchè in caso contrario non può più far valere il certificato peritale, da lei provocato e promosso dal contribuente e deve accettare il valor nominale dei titoli.

~~Però~~ Sarà pertanto opportuno, quando verrà fatta la liquidazione definitiva tener presente questa questione da risolversi coi dati di fatto che si potranno agevolmente controllare.

Comunque se ~~il~~ non fossero applicabili queste disposizioni relative al biennio, e l'aumento di valore da 500 lire nominali a 750 ~~lire~~ potrà essere impugnato in via amministrativa — cioè con ricorso alla ~~Intendenza~~ Amministrazione finanziaria appena questa ~~avrà~~ intenderà liquidare la tassa di negoziazione per il secondo semestre del 1938.

È di tutta evidenza che, avendo

org. Il Collegio Peritale stabilito in £ 600 il valore delle azioni per l'anno 1939, tale valore non può essere superiore per gli ultimi mesi del ~~[illegible]~~ 1938. Sarebbe assurdo (senza motivi concreti) presupporre che azioni che nel 1939 si ritengono valere 600 lire, potessero valere £ 750 ~~lire~~ nei mesi precedenti.

È quindi da ritenere che in via amministrativa si ~~[illegible]~~ ottenga ~~[illegible]~~ di ridurre, per il semestre 1938, ~~[illegible]~~ la singola azione della massima di £ 600 per azione.

Posto ciò, è facile calcolare quale sarà il giovamento che deriverà alla ~~Società~~ di Luigi Rivetti dal parziale accoglimento del ricorso.

L'Ufficio del Registro di Milano partendo dal dato che le azioni valessero nel 2° semestre 1938 e nell'anno 1939 £ 750 (non le £ 2500 nominali ma reali), invitava la Società «a pagare, a titolo di complemento imposta di negoziazione

anno 1938 e 1939, la somma di £ 388.702. » ~~[illegible]~~ Poichè ~~ora~~ per l'anno 1939 il valore è ormai fissato in £ 600 e per l'anno 1938 non potrà superare le £ 600, l'aumento di imposta dovrà farsi ~~sulla~~ non sulla base di un aumento di 250 per azione, ma sulla base di un aumento di £ 100. E allora la somma da pagare starà alle £ 388.702 intimate come 100 sta a 250. Risolta l'equazione essa indica ~~la~~ in lire ~~£~~ 155.480 la somma ~~di~~ massima da versare con un risparmio sulla somma intimata dal fisco di £ 233.222.

Il risultato se non ottimo mi pare buono, tanto più che forse è ancora migliorabile in sede di liquidazione dell'imposta per il 1938.

Aderendo al suo invito di presentare la ~~parcella~~ nota del compenso per le mie

prestazione in questa pratica,
le invio qui la mia parcella.

Con i migliori saluti e
con i migliori auguri per il
suo figliolo combattente in Albania,
mi creda

dev. aff.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 22-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 25. 2. 1941-XIX

A S.E. l'on.avv. Jvanhoe Bonomi
p.za Libertà 4
R o m a

Grazie dei telegrammi e della esauriente comunicazione contenuta nella lettera successiva.

Attendiamo dunque la decisione. E speriamo bene.

Coi migliori e più deferenti saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 – TEL. 22-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 1.3.1941-XIX

Eccellenza Bonomi,

si possono avere o no le motivazioni dal Collegio peritale ? In complesso i clienti non sono rimasti malcontenti.

Ho ricevuto la Sua notula.

Credo che sarà saldata quanto prima, insieme con altra relative allo stesso argomento.

Devoti saluti

Candian

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658





A S.E.

l'on.avv. JVANHOE BONOMI

Piazza Libertà 4

ROMA

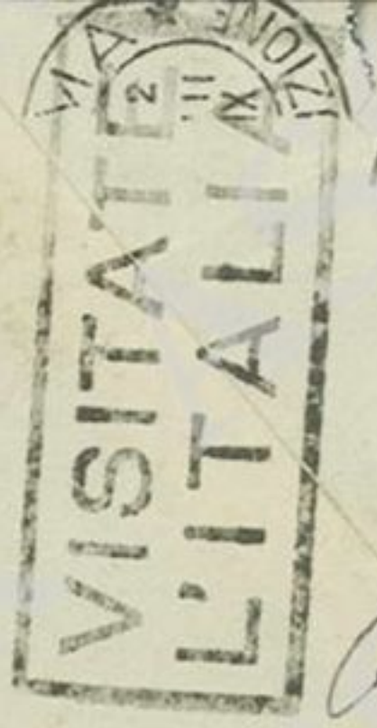

Roma 5 marzo 1941

Egregio Prof. Candiani,

La decisione del Collegio non verrà formulata che nella seconda metà di questo mese, talchè solo allora avremo la notizia ufficiale che certo comunicherà l'ufficiosa. Quanto alle motivazioni non so ~~se~~ come saranno formulate; credo però saranno assai succinte e quasi schematiche.

Ho piacere che i clienti non siano ~~stati~~ rimasti malcontenti.

Cordiali saluti.



Roma, 12 marzo 1941

Egregio prof. Candiani,

Mi sono informato presso la Segreteria del Collegio Peritale circa la pubblicazione e la forma della decisione presa nella seduta del 20 febbraio.

L'ufficio procede lentissimo, con una lentezza che supera ogni peggiore. Alla fine di marzo, quando verrà a Roma il Presidente, si firmeranno un'ottantina di decisioni del gennaio, per cui quelle del febbraio diventeranno esecutive nel prossimo aprile.

La decisione non viene comunicata al ricorrente, ma all'Ufficio di Registro che la stabilisce la tassazione; nel nostro caso quello di Sfax. L'ufficio del Registro riceverà la semplice comunicazione che il Collegio non si è ritenuto

competente per la tassazione del 1938 e che ha ~~fissato~~ diminuito ~~rettificato~~ il valore dei titoli per il 1939 così da ridurlo a £600. ~~in £600. Non~~ Non ci saranno motivazioni di alcun genere.

L'Ufficio di Registro rettificherà, in base alla decisione del Collegio, l'ammontare della tassazione e chiamerà la Società tassata per comunicarle il nuovo ammontare.

Per la tassazione relativa ai pochi mesi del 1938 se l'Ufficio del Registro tasse in surrogazione non concorderà una cifra accettabile, la Società potrà ricorrere, in primo grado, alla Commissione Provinciale per le imposte dirette, e in secondo grado alla Commissione Centrale di Roma.

Coi migliori saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658





ESPRESSO

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

ROMA

Urgente.

Prof. Avv. AURELIO CANDIAN
PARMA: Via Tommasini, 22 - Tel. 27.36



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 – TEL. 22-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

Parma, 14.3.1941-XIX

A S.E. l'on.avv. Jvanhoe Bonomi
Roma

Le compiego lire diecimila a saldo del dovutoLe dalla ditta Rivetti per la pratica negoziazione azioni.

La ringrazio e La saluto cordialmente

Allegato assegno Banca Popolare Coop. di Novara n. 661101 per lit. diecimila.

12 marzo 1941

£ 10.000